

REGOLAMENTO (CE) N. 846/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (**), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
 visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà *Basmati aromatica* a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (***), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (****), in particolare l'articolo 8,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 788/94 (**),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(**) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(***) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(****) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

(*) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

(**) GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 6.